

FISCALITÀ INTERNAZIONALE**ITALIA: VOLUNTARY DISCLOSURE - RAVVEDIMENTO OPEROSO - NON RESIDENTI**

La Voluntary Disclosure offre due opportunità che vanno considerate con attenzione.

La prima: possono fare la Voluntary internazionale, per le violazioni sul monitoraggio ed i redditi esteri le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, anche se attualmente non residenti, purché abbiano violato la normativa italiana negli anni in cui erano fiscalmente residenti in Italia.

Il caso è di attualità per molti stranieri che hanno vissuto in Italia negli ultimi anni, hanno violato la normativa italiana, e non sono più, attualmente, fiscalmente residenti in Italia.

La seconda: tutti i soggetti italiani o stranieri possono aderire alla c.d. Voluntary domestica dichiarando i redditi prodotti ed evasi in Italia, senza essere perseguiti per alcuni pesanti reati tributari e beneficiando di sanzioni ridotte. Potrebbe essere il caso di persone fisiche o società non italiane che hanno prodotto redditi in Italia e non li hanno dichiarati, e che possono ora regolarizzare il passato, anche se attualmente non residenti fiscalmente.

È bene considerare anche le possibilità offerte dal ravvedimento operoso, anche se questo non offre le coperture penali offerte dalla Voluntary Disclosure.



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS Dr. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it
Associazione professionale tra dottori commercialisti

PAGINA
12**ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: ELUSIONE FISCALE, ONERE A CARICO DEL FISCO**

Con sentenza n. 6226 del 27 marzo 2015, la Corte di cassazione ha confermato che rimane a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare l'elusione di imposta di cui all'art. 37bis DPR 600/1973.

Secondo la Suprema Corte, non può costituire elusione la sola scelta del contribuente di non realizzare il suo disegno economico tramite la via fiscalmente più onerosa, spetta quindi all'Agenzia delle Entrate dimostrare che l'operazione posta in essere dal contribuente non ha alcun senso economico e sia stata posta in essere al solo fine di ridurre il carico fiscale. A tal fine, l'Agenzia non può limitarsi ad affermare di non avere riscontrato il significato economico dell'operazione, bensì deve motivare perché la stessa operazione non abbia alcun senso economico al di fuori del risparmio fiscale.



M. Petrucci



PG&Partners

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
marco.petrucci@pgpartners.it